



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – adunanza pubblica – prima convocazione

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote e detrazioni del tributo per l'anno d'imposta 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di settembre alle ore venti e tre nella sala consigliare, in seguito a convocazione disposta, con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Presenti:

CABASS	Lucio
COLLENZINI	Laura
BUFFOLIN	Martina
CUCCI	Marco
BOLZAN	Stefano
TURCO	Igor
LORO	Alberto
MOSCATO	Giuseppe
GERIN	Ornella
MONTANARI	Tommaso
GARGALONI	Matteo
FRANCESCUTTI	Michele Pietro

Assenti:

BOGAR	Roberto
-------	---------

Assiste il Segretario Comunale SECULIN dott. Flavio.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Lucio Cabass, nella sua qualità di Sindaco.

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto:

Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI
f.to Graziano Manzini

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Contabile
f.to Paolo Vecchi

Parere consultivo di conformità all'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Flavio Seculin

Il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i seguenti commi:

- comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
- comma 669, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- comma 676, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che:
 - a) il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
 - b) per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;
- comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille;
- comma 681, il quale dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;
- comma 688, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che:

- a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni; a tal fine, l'invio deve avvenire entro il 23 maggio;
- b) per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014 (con invio entro il 23 maggio) ed il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguita a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale adottate e pubblicate entro il 28 ottobre 2014.

Considerato che:

- è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) non venga effettuata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), stante l'obbligo di rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 677 della L.147/2014;
- la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione generale delle entrate per l'anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui è opportuno che la relativa deliberazione sia contestuale all'approvazione del Bilancio di previsione per il 2014.

Considerato che le aliquote IMU deliberate per il 2014 per alcune tipologie di immobili sono all'aliquota massima consentita dalla legge statale sull'IMU e che quindi l'azzeramento dell'aliquota TASI non comporta riflessi negativi in termini di cassa.

Vista la bozza del bilancio di previsione 2014, in approvazione da parte del Consiglio Comunale, nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI.

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione della imposta unica Comunale IUC", approvato con delibera consiliare.

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014).

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto lo statuto comunale.

Sindaco Lucio Cabass: riuscendo a pareggiare il bilancio si è deciso di azzerare la tassa sui servizi indivisibili. Forse si poteva operare diversamente sull'IMU ma la somma TASI-IMU avrebbe pesato ugualmente; anche questo è un aiuto alle imprese.

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (conss. O. Gerin, T. Montanari, M. Gargaloni e M. P. Francescutti) palesemente espressi,

d e l i b e r a

1. di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che, per l'annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a **0,00 ‰** (zeropermille) per tutte le fattispecie impositive;
3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di Legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato dal Consiglio comunale;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (conss. O. Gerin, T. Montanari, M. Gargaloni e M. P. Francescutti) palesemente espressi.

- 0 0 0 0 0 -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Lucio Cabass

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Collenzini Laura

IL SEGRETARIO

f.to Flavio Seculin

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

addì 03 settembre 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Roberta Andrian -